

PROCEDURA DI INTERNAL DEALING DI CIRCLE S.P.A



Procedura relativa all'identificazione dei soggetti rilevanti e delle relative persone strettamente associate, alla comunicazione delle operazioni da essi effettuate, aventi ad oggetto azioni emesse da Circle S.p.A. o altri strumenti finanziari ad esse collegati ai sensi del Regolamento AIM Italia/mercato alternativo del capitale adottato da Borsa Italiana S.p.A. in data 1° marzo 2012, come modificato ed integrato e del Regolamento (UE) 596/2014 e dal D. Lgs. 58/1998.

Premessa

In applicazione dell'art. 31 del Regolamento Emittenti AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale (il "**Regolamento Emittenti AIM Italia**") nonché in ottemperanza all'art. 19 del Regolamento 596/2014/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio (il "**Regolamento**" o "**MAR**"), alle relative disposizioni di attuazione europee (tra cui il Regolamento Delegato (UE) 2016/522 e il Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523) e alle relative norme nazionali di attuazione dettate dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 recante il "Testo Unico della Finanza" come *pro tempore* vigente (il "**TUF**"), il Consiglio di Amministrazione di Circle S.p.A. (di seguito la "**Società**"), in data 19 ottobre 2018 ha approvato la presente procedura per l'identificazione dei soggetti rilevanti MAR e dei soggetti rilevanti TUF e la comunicazione delle operazioni da essi effettuate, anche per interposta persona, aventi ad oggetto Strumenti Finanziari della Società, Strumenti Finanziari Derivati o Strumenti Finanziari Collegati (come *infra* definiti - la "**Procedura**").

In particolare, la Procedura è adottata dalla Società in attuazione:

- della disciplina contenuta nell'articolo 19 della MAR, integrato dagli articoli 7 e ss. Del Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione Europea del 17 dicembre 2015 e dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione Europea del 10 marzo 2016;
- dell'articolo 114, comma settimo, del TUF; e
- degli articoli 152 sexies e seguenti del Regolamento adottato da Consob con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (il "**Regolamento Emittenti**" o "**RE**").

La presente Procedura entra in vigore a far tempo dalla data di presentazione a Borsa Italiana S.p.A. della domanda di ammissione alle negoziazioni delle Azioni della Società (come *infra* definite) su AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana ("**AIM Italia**"). Essa è dotata di efficacia cogente nei confronti di tutti i relativi destinatari e, con particolare riferimento alle Persone Rilevanti MAR e alle Persone Rilevanti TUF (come di seguito definite), è dotata di efficacia cogente ancorché i predetti soggetti non abbiano restituito al Soggetto Preposto la Lettera di Accettazione (come di seguito definita).

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente Procedura, viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni in materia di diffusione dell'informativa *price sensitive*, di *internal dealing* e di informazione societaria previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, dalla MAR, dal TUF, dal Regolamento Emittenti e dalle disposizioni di legge e regolamentari (anche europee) *pro-tempore* applicabili (la "**Normativa Internal Dealing**").

La Procedura si articola in quattro sezioni distinte:

- Sezione I: relativa agli obblighi ex articolo 19 della MAR, ovvero agli obblighi di comunicazione al pubblico e alla Consob delle operazioni effettuate dai soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, controllo e direzione della Società e/o dalle persone a loro strettamente legate;
- Sezione II: relativa agli obblighi ex articolo 114, comma settimo, del TUF, ovvero agli obblighi di comunicazione al pubblico e alla Consob delle operazioni effettuate da chiunque detenga una partecipazione almeno pari al 10% del capitale sociale della Società nonché da

ogni altro soggetto che controlla la Società e/o dalle persone a loro strettamente legate, ai sensi dell'articolo 152 sexies del RE;

- Sezione III: relativa alla disciplina applicabile in materia di *internal dealing* alle Persone Rilevanti TUF nel caso specifico in cui queste ultime siano tenute agli obblighi di notifica ai sensi della MAR in quanto Persone Rilevanti MAR;
- Sezione IV: relativa alle attribuzioni del Soggetto Preposto deputato al ricevimento, alla gestione e alla diffusione alla Consob e al pubblico delle informazioni previste dalla disciplina oggetto della presente Procedura, nonché alle sanzioni applicabili in caso di violazione della normativa vigente in materia di *internal dealing* e della presente Procedura.

Articolo 1 - Definizioni

1. I termini e le espressioni di seguito elencati hanno il significato di seguito attribuito a ciascuno di essi, essendo inteso che i termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa:

“**Amministratore Delegato**” indica ogni amministratore munito di deleghe di gestione della Società.

“**Azioni**” indica le azioni emesse dalla Società.

“**Borsa Italiana**” indica la società di gestione del mercato, Borsa Italiana S.p.A.

“**Collegio Sindacale**” indica il collegio sindacale della Società *pro tempore* in carica.

“**Consiglio di Amministrazione**” indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

“**Controllate**” indica le società controllate dalla Società ai sensi dell’art. 2359 c.c.

“**Consob**” la Commissione Nazionale per la Società e la Borsa.

“**Data di Effettuazione**” indica il giorno in cui:

a) è stato perfezionato il contratto di acquisto, vendita o scambio, anche a titolo gratuito, o di prestito titoli o riporto oggetto dell’Operazione Rilevante;

b) è stata eseguita l'assegnazione degli Strumenti Finanziari spettanti a seguito dell'esercizio di Strumenti Finanziari, anche non quotati, che attribuiscono il diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere Azioni nonché dell'esercizio della facoltà di conversione di obbligazioni convertibili (anche *cum warrant*);

c) è stata eseguita l'assegnazione di Strumenti Finanziari a seguito dell'esecuzione di operazioni sul capitale.

“**Giorno Lavorativo**” tutti i giorni di calendario ad eccezione del sabato, della domenica e delle festività nazionali.

“**Gruppo**” indica la Società e le Controllate.

“**Informazione Privilegiata**” indica, ai sensi dell’art. 7, paragrafo 1, lett. a) del Regolamento (UE) 596/2014, un’informazione avente carattere preciso, che non sia resa pubblica e che riguarda direttamente o indirettamente la Società o una delle sue Controllate o gli Strumenti Finanziari della stessa che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari.

In particolare, si deve intendere quale informazione avente “carattere preciso” quella che:

a) si riferisce a una serie di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verranno a prodursi o a un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; e

b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui al punto (a) sui prezzi degli Strumenti Finanziari o dei relativi strumenti finanziari derivati. A tal proposito, nel caso di un processo prolungato volto a concretizzare

una particolare circostanza o un particolare evento o nel caso di un processo prolungato che li determini, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie del medesimo processo, collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso e, pertanto, Informazioni Privilegiate se rispondono ai criteri di cui sopra.

Inoltre, per "informazione che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari" è da intendersi l'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

"**Lettera di Accettazione**" indica la lettera di accettazione della Procedura, redatta secondo il modello di cui all'Allegato A della Procedura.

"**Lettera di Trasmissione**" indica la lettera di trasmissione della Procedura redatta secondo il modello di cui all'Allegato B della Procedura, sottoscritta dal Soggetto Preposto.

"**Lista delle Persone Rilevanti MAR**" l'elenco costituito dalla Lista dei Soggetti Rilevanti MAR e dalla Lista delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR.

"**Lista delle Persone Rilevanti TUF**" l'elenco costituito dalla Lista dei Soggetti Rilevanti TUF e dalla Lista delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti TUF.

"**Modello di Notifica MAR**" indica il modello di notifica e di comunicazione delle Operazioni Rilevanti MAR di cui all'allegato del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523, riprodotto in formato cartaceo sub Allegato C alla presente Procedura.

"**Modello di Notifica TUF**" indica il modello di notifica e di comunicazione delle Operazioni Rilevanti TUF di cui all'allegato 6 del RE, riprodotto in formato cartaceo sub Allegato D alla presente Procedura.

"**Operazione Rilevante MAR**" indica:

- i. tutte le operazioni condotte per conto di Soggetti Rilevanti e Persone Strettamente Legate a Soggetti Rilevanti concernenti Strumenti Finanziari della Società, Strumenti Finanziari Derivati o Strumenti Finanziari Collegati indicate all'art. 10 del Regolamento (UE) 522/2016 come di volta in volta modificato e/o integrato;
- ii. la cessione in garanzia o in prestito di Strumenti Finanziari da parte o per conto di Soggetti Rilevanti e Persone Strettamente Legate a Soggetti Rilevanti;
- iii. operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante o Persone Strettamente Legate a Soggetti Rilevanti, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- iv. operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, in cui:
 - il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata a un Soggetto Rilevante;
 - il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e
 - il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

“**Operazione Rilevante TUF**” indica tutte le operazioni concernenti l’acquisto, la vendita, la sottoscrizione o lo scambio di Azioni emesse dalla Società e/o di Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni della Società.

“**Persone Rilevanti MAR**” indica congiuntamente, i Soggetti Rilevanti MAR e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR.

“**Persone Rilevanti TUF**” indica congiuntamente, i Soggetti Rilevanti TUF e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti TUF.

“**Persona Strettamente Legata ai Soggetti Rilevanti MAR**”, ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, punto 26) della MAR, indica

- (i) il coniuge o un *partner* equiparato al coniuge ai sensi del diritto italiano;
- (ii) i figli a carico ai sensi del diritto italiano;
- (iii) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell’Operazione Rilevante;
- (iv) una persona giuridica, *trust* o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante o da una persona di cui ai punti (i), (ii) o (iii), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona o da un Soggetto Rilevante, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona o di detto Soggetto Rilevante.

“**Persona Strettamente Legata ai Soggetti Rilevanti TUF**”, ai sensi dell’art. 152 sexies del RE, indica:

- (i) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei soggetti rilevanti;
- (ii) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un soggetto rilevante o una delle persone indicate alla lettera (i) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- (iii) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un soggetto rilevante o da una delle persone indicate alla lettera (i);
- (iv) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera (i);
- (v) i trust costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera (i).

“**Presidente del Consiglio di Amministrazione**” indica il presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

“**Responsabile Legale**” indica il responsabile della funzione Affari Societari della Società ovvero la persona nominata *Investor Relator* della Società ovvero la diversa persona nominata dal Consiglio di Amministrazione.

“**Soggetto Preposto**” indica il soggetto di cui all’art. 11.

“**Soggetti Rilevanti MAR**”, ai sensi degli artt. 3, paragrafo 1, punti 25) e 26) e 19, paragrafo 1 della MAR, indica:

- (i) tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società;

- (ii) i soggetti che svolgono funzioni di alta dirigenza della Società, che seppur non siano membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, abbiano un regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive della Società;
- (iii) i soggetti che svolgono le funzioni di cui al punto (i) che precede in una società Controllata, direttamente o indirettamente, dalla Società.

“**Soggetti Rilevanti TUF**” indica, ai sensi dell’articolo 114, comma 7, del TUF, coloro che detengono Azioni in misura almeno pari al 10% del capitale sociale della Società, nonché ogni altro soggetto che detiene il controllo della Società.

“**Strumenti Finanziari**” indica complessivamente (i) gli strumenti finanziari della Società ammessi alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, come definiti nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della Direttiva 2014/65/UE e citati nella sezione C dell’allegato I della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, (ii) gli Strumenti Finanziari Derivati e (iii) gli Strumenti Finanziari Collegati.

“**Strumenti Finanziari Derivati**” indica ogni strumento finanziario definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 44), lettera c), della Direttiva 2014/65/UE e citato nell’allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della stessa.

“**Strumenti Finanziari Collegati**” indica gli strumenti finanziari specificati di seguito, compresi gli strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione, o per i quali non è stata richiesta l’ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione:

- i. contratti o diritti di sottoscrizione, acquisizione o cessione di valori mobiliari;
- ii. strumenti finanziari derivati su valori mobiliari;
- iii. qualora i valori mobiliari siano strumenti di debito convertibili o scambiabili, i valori mobiliari in cui gli strumenti di debito possono essere convertiti o con i quali possono essere scambiati;
- iv. strumenti emessi o garantiti dall'emittente o dal garante dei valori mobiliari e il cui prezzo di mercato possa influenzare sensibilmente il prezzo dei valori mobiliari o viceversa;
- v. qualora i valori mobiliari siano valori mobiliari equivalenti ad azioni, le azioni rappresentate da tali valori mobiliari nonché tutti gli altri valori mobiliari equivalenti a dette azioni.

SEZIONE I

OBBLIGHI INFORMATIVI AI SENSI DELLA MAR

Articolo 2 – Soggetti Rilevanti MAR

1. I soggetti rilevanti MAR sono quei soggetti rientranti nella definizione di Soggetti Rilevanti MAR di cui alla presente Procedura.
2. L’eventuale individuazione di ulteriori categorie di Soggetti Rilevanti MAR, oltre a quelli indicati al primo comma del presente articolo, compete esclusivamente al Consiglio di Amministrazione della Società, il quale provvederà in tal caso ad adottare un’apposita deliberazione finalizzata ad integrare ovvero a modificare la Procedura.

3. La lista dei Soggetti Rilevanti MAR, predisposta e aggiornata dal Soggetto Preposto, è conservata da quest'ultimo nell'archivio di cui al successivo articolo 11.4(d) della Procedura (la "**Lista dei Soggetti Rilevanti MAR**").

4. I Soggetti Rilevanti MAR sono tenuti agli obblighi di comunicazione delle Operazioni Rilevanti MAR come specificate al successivo articolo 4 della Procedura, ed al rispetto del divieto specificato all'articolo 5.

Articolo 3 – Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR

1. Le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR sono tenute agli obblighi di comunicazione delle Operazioni Rilevanti MAR come specificate al successivo articolo 4 della Procedura.

2. I Soggetti Rilevanti MAR sono tenuti a informare per iscritto le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR circa condizioni, modalità e termini in base ai quali queste ultime sono tenute, a loro volta, al rispetto degli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente in materia di *internal dealing* in relazione al, e/o in conseguenza del, compimento delle Operazioni Rilevanti MAR, nonché al rispetto della presente Procedura. I Soggetti Rilevanti MAR conservano copia della predetta informativa e la esibiscono, ove richiesto dall'Emittente o dalle autorità competenti. Ciascun Soggetto Rilevante MAR fornisce alla Società la lista delle Persone Strettamente Legate al Soggetto Rilevante MAR medesimo (la "**Lista delle Persone Strettamente Legate al Soggetto Rilevante MAR**"), costituente allegato alla Lettera di Accettazione, e provvede a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni di detta Lista, con apposita dichiarazione sottoscritta in originale e consegnata al Soggetto Preposto secondo le modalità specificate nell'articolo 11.4(f).

3. Il Soggetto Preposto provvede alla conservazione della Lista delle Persone Strettamente Legate al Soggetto Rilevante MAR nell'archivio di cui al successivo articolo 11.4(d).

Articolo 4 - Operazioni Rilevanti MAR e termini per la comunicazione

1. I Soggetti Rilevanti MAR e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR devono comunicare alla Consob e alla Società, secondo le modalità individuate dalla Procedura ed utilizzando il Modello di Notifica MAR, le Operazioni Rilevanti MAR aventi ad oggetto le Azioni e/o gli altri Strumenti Finanziari emessi dalla Società, il cui importo complessivo sia uguale o superiore ad Euro 20.000,00 (ventimila/00) o al diverso importo individuato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del Regolamento, entro la fine dell'anno civile.

2. Ai fini del calcolo dell'importo complessivo di cui al precedente paragrafo 4.1, tale soglia è calcolata sommando, senza compensazione, tutte le Operazioni Rilevanti MAR, considerando sia quelle effettuate per conto dei Soggetti Rilevanti sia quelle effettuate per conto delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti; l'importo degli Strumenti Finanziari Collegati derivati è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti. L'obbligo di comunicazione si applica a tutte le operazioni successive una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di Euro 20.000,00 (ventimila/00) o al diverso importo individuato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del Regolamento, entro la fine dell'anno civile.

3. La comunicazione di cui al precedente paragrafo 4.1 deve essere effettuata dai Soggetti Rilevanti MAR e dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR, direttamente alla

Consob¹ e alla Società (a quest'ultima, secondo le modalità specificate nel successivo articolo 12) tempestivamente e comunque non oltre 3 (tre) Giorni Lavorativi successivi alla data dell'effettuazione dell'Operazione Rilevante MAR. Il termine di 3 (tre) Giorni Lavorativi per la comunicazione si calcola escludendo il giorno di compimento dell'Operazione Rilevante MAR².

4. I Soggetti Rilevanti MAR e/o le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR possono richiedere alla Società, per il tramite del “Modulo di richiesta alla Società di adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla Procedura” allegato sub Allegato 2 alla Lettera di Trasmissione e il Modello di Notifica MAR, di effettuare per loro conto la comunicazione alla Consob delle Operazioni Rilevanti MAR dagli stessi rispettivamente compiute. In questo caso, la Società effettua la predetta comunicazione entro i termini e le modalità specificate nel successivo articolo 13, fermo restando in ogni caso la responsabilità esclusiva del Soggetto Rilevante MAR e/o della Persona strettamente legata al Soggetto Rilevante MAR con riferimento a tale comunicazione.

5. Affinché la Società esegua la comunicazione dovuta a Consob per conto dei Soggetti Rilevanti MAR e/o delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR ai sensi del precedente comma 4, è condizione essenziale che questi forniscano alla Società il Modello di Notifica MAR debitamente compilato, tempestivamente e comunque non più tardi del primo Giorno Lavorativo successivo alla data dell'Operazione Rilevante MAR da comunicarsi, secondo le modalità specificate nel successivo articolo 12.

Articolo 5 - Black-out Period

1. Ai sensi dell'art. 19, comma 11, del Regolamento, ai Soggetti Rilevanti MAR è fatto divieto di compiere, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente e indirettamente, le Operazioni Rilevanti MAR di cui alla presente Procedura nei 30 (trenta) giorni di calendario precedenti il giorno successivo a quello di diffusione al pubblico dei dati economico-finanziari relativi al progetto di bilancio di esercizio, al bilancio consolidato e alla relazione finanziaria semestrale nonché dei dati economico-finanziari di periodo che la Società è tenuta a rendere pubblici secondo le disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti (i “**Black-out Periods**”).

Ai fini di quanto precede, i Soggetti Rilevanti MAR vengono tempestivamente informati a cura del Soggetto Preposto in merito alle date previste per l'approvazione e l'annuncio del progetto di bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato, della relazione finanziaria semestrale e degli altri resoconti intermedi di periodo in relazione ai quali trova applicazione il divieto di cui al presente articolo nonché del conseguente avvio dei relativi *Black-out Periods* oltre che degli eventuali casi in cui debba essere rispettato un *Black-out Period*.

¹ L'obbligo di comunicazione a Consob dell'Operazione Rilevante MAR si considera correttamente assolto da parte del Soggetto Rilevante MAR e/o della Persona strettamente legata al Soggetto Rilevante MAR (a seconda dei casi) mediante trasmissione da parte degli stessi del Modello di Notifica MAR, debitamente compilato e sottoscritto, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC), o a mezzo posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it, specificando come destinatario “*Ufficio Informazione Mercati*” e indicando nell'oggetto “*MAR Internal Dealing*” ovvero con le altre modalità di trasmissione di tempo in tempo stabilite dalla Consob con successiva disposizione.

² Qualora il giorno di compimento dell'Operazione Rilevante MAR sia un venerdì non festivo la predetta comunicazione dovrà essere effettuata entro il primo giorno lavorativo di calendario successivo. Per giorno di compimento dell'Operazione Rilevante MAR si intende, agli effetti della presente Procedura, con riferimento alle Operazioni Rilevanti MAR effettuate in una Sede di Negoziazione, la data dell'avvenuto abbinamento dell'ordine con la proposta contraria, a prescindere dalla data di liquidazione. Si precisa che in caso di Operazioni Rilevanti MAR sottoposte a condizione, l'obbligo di notifica sorge dal momento del verificarsi della condizione medesima.

2. È fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione ovvero, in casi di urgenza, del Presidente del Consiglio di Amministrazione, di individuare, ulteriori periodi in cui l'effettuazione di Operazioni Rilevanti MAR da parte dei Soggetti Rilevanti MAR è soggetta a limiti o divieti. In tal caso il Soggetto Preposto darà tempestiva comunicazione a ciascun Soggetto Rilevante MAR tramite indirizzo e-mail, dei periodi di limitazione o divieto, delle Operazioni Rilevanti MAR oggetto di limitazione o divieto e della data di decorrenza dei periodi medesimi.

3. In deroga a quanto previsto dal precedente paragrafo 5.1, previa richiesta motivata da parte di uno dei Soggetti Rilevanti MAR, il Consiglio di Amministrazione (o, in casi di urgenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o l'Amministratore Delegato) ha la facoltà di autorizzare il soggetto richiedente a effettuare un'Operazione Rilevante MAR nel corso di un *Black-out Period*: (i) sulla base di una valutazione effettuata caso per caso in presenza di circostanze eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di Azioni, ovvero (ii) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso di Operazioni Rilevanti MAR condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad Azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni, nonché nelle ulteriori circostanze e condizioni di cui all'articolo 9 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522, (iii) a condizione che il soggetto richiedente che intende effettuare l'Operazione Rilevante MAR sia in grado di dimostrare che la stessa non può essere effettuata in un altro momento se non durante il *Black-out Period*, nei limiti e con le modalità previsti dalla Normativa *Internal Dealing*.

4. La richiesta di cui al paragrafo che precede deve pervenire per iscritto al Soggetto Preposto tempestivamente e comunque prima dell'esecuzione di qualsiasi negoziazione durante i *Black-out Periods* e deve contenere una descrizione dell'operazione prospettata e una motivazione delle ragioni per cui la vendita delle Azioni e/o gli Strumenti Finanziari della Società è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari.

5. Il Consiglio di Amministrazione della Società si riserva la facoltà di introdurre ulteriori limitazioni, a tutti od alcuni dei Soggetti Rilevanti MAR e per il periodo di tempo ritenuto necessario, con riferimento al compimento di tutte od alcune delle Operazioni Rilevanti MAR. In questo caso, il Soggetto Preposto dovrà comunicare ai Soggetti Rilevanti la data di inizio e fine del periodo in cui Soggetti Rilevanti devono astenersi dal compiere le suddette Operazioni Rilevanti MAR.

Articolo 6 - Operazioni esenti dall'obbligo di comunicazione

1. Non ricadono nell'obbligo di comunicazione previsto dalla presente Procedura:

(a) le Operazioni Rilevanti MAR il cui importo complessivo non raggiunga Euro 20.000,00 (ventimila/00) o il diverso importo individuato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, della MAR, entro la fine dell'anno civile (per gli Strumenti Finanziari Collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti);

(b) le Operazioni Rilevanti MAR effettuate dalla Società e da società Controllate.

Il valore delle operazioni deve essere calcolato sommando le operazioni effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e/o per conto di ciascuna Persona Strettamente Associata.

SEZIONE II

OBBLIGHI INFORMATIVI AI SENSI DEL TUF E DEL REGOLAMENTO EMITTENTI

Articolo 7 – Soggetti Rilevanti TUF

1. I Soggetti Rilevanti TUF, come definiti nell'ambito della presente Procedura, sono tenuti agli obblighi di comunicazione delle Operazioni Rilevanti TUF come specificate al successivo articolo 8 della Procedura e mediante utilizzo del Modello di Notifica TUF, compiute dagli stessi e/o dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti TUF medesimi. La lista dei Soggetti Rilevanti TUF, predisposta e aggiornata dal Soggetto Preposto, è conservata da quest'ultimo nell'archivio di cui al successivo articolo 11.4(d) della Procedura (la "**Lista dei Soggetti Rilevanti TUF**").
2. I Soggetti Rilevanti TUF informano per iscritto le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti TUF circa la sussistenza delle condizioni in base alle quali queste ultime sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 7, del TUF. I Soggetti Rilevanti TUF conservano copia della predetta informativa e la esibiscono, ove richiesto dall'Emittente o dalle autorità competenti. Ciascun Soggetto Rilevante TUF fornisce alla Società la lista delle Persone Strettamente Legate al Soggetto Rilevante TUF medesimo (la "**Lista delle Persone Strettamente Legate al Soggetto Rilevante TUF**"), costituente allegato alla Lettera di Accettazione, e provvede a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni di detta Lista, con apposita dichiarazione sottoscritta in originale e consegnata al Soggetto Preposto secondo le modalità specificate nell'articolo 11.4(f).
3. Il Soggetto Preposto provvede alla conservazione della Lista delle Persone Strettamente Legate al Soggetto Rilevante TUF nell'archivio di cui al successivo articolo 11.4(d).

Articolo 8 – Operazioni Rilevanti TUF e termini per la comunicazione

1. I Soggetti Rilevanti TUF devono comunicare alla Consob e al mercato tutte le Operazioni Rilevanti TUF compiute dagli stessi e/o dalle Persone Strettamente Legate agli stessi.
2. La comunicazione di cui al precedente paragrafo 8.1 deve essere effettuata dal Soggetto Rilevante TUF, direttamente alla Consob¹ e al mercato², entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione Rilevante TUF³.
3. I Soggetti Rilevanti TUF, previo accordo con la Società, possono richiedere a quest'ultima, per il tramite del "*Modulo di richiesta alla Società di adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla Procedura*" allegato sub Allegato 2 alla Lettera di Trasmissione e il Modello di Notifica TUF, di effettuare per loro conto la comunicazione alla Consob e/o la pubblicazione al mercato delle Operazioni Rilevanti TUF, fermo restando la responsabilità in capo agli stessi in merito alle predette comunicazioni. In questo caso, la Società – a condizione che i Soggetti Rilevanti TUF le forniscano il predetto "*Modulo di richiesta alla Società di adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla Procedura*" e il Modello di Notifica TUF debitamente compilati entro la fine del quindicesimo giorno

¹ L'obbligo di comunicazione a Consob dell'Operazione Rilevante TUF si considera correttamente assolto da parte del Soggetto Rilevante TUF mediante trasmissione da parte degli stessi del Modello di Notifica TUF, debitamente compilato, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC), o a mezzo posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it, specificando come destinatario "*Ufficio Informazione Mercati*" e indicando nell'oggetto "*MAR Internal Dealing*" ovvero con le altre modalità di trasmissione di tempo in tempo stabilite dalla Consob con successiva disposizione.

² L'obbligo di pubblicazione sul mercato dell'Operazione Rilevante TUF si considera correttamente assolto da parte del Soggetto Rilevante TUF mediante invio da parte degli stessi del Modello di Notifica TUF, debitamente compilato, ad almeno due agenzie di stampa, ferma restando la trasmissione del predetto Modello di Notifica TUF al Soggetto Preposto per la sua pubblicazione sul sito internet della Società.

³ Si veda, *mutatis mutandis*, quanto indicato nella precedente nota 2.

del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione Rilevante TUF, secondo le modalità indicate nell'articolo 12 della Procedura – provvederà a effettuare le comunicazioni alla Consob e al mercato dell'Operazione Rilevante TUF in questione, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui la stessa ha ricevuto i predetti documenti.

Articolo 9 – Operazioni Rilevanti TUF e termini per la comunicazione

1. Gli obblighi di comunicazione di cui al precedente articolo 8 non si applicano alle operazioni che non raggiungano l'importo complessivo di Euro 20.000 in un anno solare.
2. Successivamente ad ogni comunicazione, non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori Euro 20.000 entro la fine dell'anno¹.
3. Non sono inoltre oggetto di notifica alla Consob e al pubblico le ulteriori operazioni individuate all'articolo 152 *septies*, comma 3, del Regolamento Emittenti.

SEZIONE III

OBBLIGHI INFORMATIVI IN CAPO ALLE PERSONE RILEVANTI TUF NEL CASO IN CUI LE STESSE SIANO ANCHE PERSONE RILEVANTI MAR

Articolo 10 – Disciplina applicabile alle Persone Rilevanti TUF che siano soggette agli obblighi di notifica ai sensi della MAR in quanto Persone Rilevanti MAR

1. Gli obblighi di comunicazione previsti dal precedente articolo 8 non si applicano qualora le Persone Rilevanti TUF siano tenute a notificare le operazioni indicate nella presente Procedura, in ottemperanza agli obblighi di cui alla MAR, in quanto Persone Rilevanti MAR. In questo caso troveranno applicazione le disposizioni della MAR e dei relativi Regolamenti Delegati e di attuazione.

SEZIONE IV

SOGGETTO PREPOSTO E INFORMATIVA AL MERCATO

Articolo 11 – Soggetto Preposto

1. Il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione ed alla diffusione al mercato delle informazioni relative alle Operazioni Rilevanti MAR e TUF, nonché allo svolgimento di tutte le funzioni in seguito individuate è il Responsabile Legale (il "**Soggetto Preposto**"), il quale potrà delegare uno o più soggetti che, in caso di sua assenza o impedimento, dovranno provvedere ad eseguire gli adempimenti previsti nella e connessi alla presente Procedura.
2. Nello svolgimento della sua funzione, il Soggetto Preposto si avvale della collaborazione di personale della Società appositamente individuato ed incaricato.
3. Il Soggetto Preposto, i collaboratori e gli eventuali sostituti sono tenuti a mantenere la massima riservatezza in merito alle comunicazioni ricevute ai sensi della Procedura fino alla loro diffusione al mercato.
4. Il Soggetto Preposto:

¹ Per gli Strumenti Finanziari Derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti.

- (a) vigila sulla corretta applicazione della Procedura. A tal fine il Soggetto Preposto presenta proposte di modifica o di adeguamento della Procedura al Consiglio di Amministrazione e verifica l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte;
- (b) analizza il mantenimento nel corso del tempo dei requisiti di solidità e funzionalità delle procedure di cui al presente documento;
- (c) riceve le informazioni trasmesse dalle Persone Rilevanti MAR e dai Soggetti Rilevanti TUF ai sensi della Procedura;
- (d) predispone, conserva e aggiorna tempestivamente l'archivio delle Liste dei Soggetti Rilevanti MAR e TUF e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti MAR e TUF;
- (e) informa per iscritto i Soggetti Rilevanti TUF e MAR del loro inserimento nelle relative Liste e il loro assoggettamento agli obblighi e ai divieti previsti dalla Procedura e dalla Normativa *Internal Dealing*; informa per iscritto i Soggetti Rilevanti TUF e MAR circa la cancellazione dei medesimi e/o delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR e TUF dalla rispettiva Lista nonché circa la cessazione dei rispettivi obblighi in materia di *internal dealing*;
- (f) predispone, conserva e aggiorna tempestivamente l'archivio della documentazione, anche in formato elettronico, ricevuta ovvero trasmessa ai sensi della Procedura, nonché delle attività di verifica e selezione del complesso delle Operazioni Rilevanti MAR/TUF comunicate dalle Persone Rilevanti MAR e dai Soggetti Rilevanti TUF necessarie per il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico e alla Consob di cui all'articolo 13;
- (g) fornisce assistenza ai Soggetti Rilevanti MAR e TUF e alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR e TUF affinché le Operazioni Rilevanti MAR e TUF siano comunicate alla Società nei termini e secondo le modalità previste dalla Procedura;
- (h) provvede alla trasmissione, per conto della Società, delle informazioni al pubblico e alla Consob, e messa a disposizione delle stesse sul sito internet della Società, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 13;
- (i) cura la conservazione delle comunicazioni sulle Operazioni Rilevanti MAR e TUF e di quelle diffuse al mercato;
- (l) su richiesta della parte interessata, comunica le Operazioni Rilevanti MAR e TUF alla Consob e provvede alla loro diffusione al pubblico nei termini e con le modalità previste dalla Procedura;
- (m) informa i Soggetti Rilevanti MAR e TUF in ordine all'adozione della Procedura, alle sue modifiche e integrazioni;
- (n) svolge le ulteriori funzioni stabilite nella Procedura.

5. Il Soggetto Preposto deve altresì informare il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale della Società di ogni modifica nell'individuazione dei Soggetti Rilevanti MAR e TUF e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti MAR e TUF.

6. Il Soggetto Preposto ha il diritto di richiedere a ciascun Soggetto Rilevante MAR e TUF ogni informazione, chiarimento e/o integrazione – anche relativa alle rispettive Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR e TUF – necessaria e/o utile ai fini dell'attuazione della presente Procedura. Il Soggetto Rilevante MAR o TUF destinatario della richiesta è tenuto a rispondere al Soggetto Preposto tempestivamente e comunque in tempo utile per garantire il rispetto della

Procedura. Il Soggetto Rilevante MAR/TUF destinatario della richiesta è tenuto a rispondere al Soggetto Preposto, via posta elettronica, entro e non oltre 5 (cinque) Giorni Lavorativi dal ricevimento della richiesta. Il termine entro il quale il Soggetto Rilevante MAR/TUF è tenuto a rispondere al Soggetto Preposto è ridotto a 2 (due) Giorni Lavorativi in caso di urgenza debitamente segnalata dal Soggetto Preposto.

7. Il Soggetto Preposto è tenuto ad adempiere gli obblighi previsti nella presente Procedura con la diligenza commisurata alla funzione ricoperta e nel pieno rispetto dei doveri di riservatezza.

8. Le comunicazioni al Soggetto Preposto ai sensi della presente Procedura si effettuano in conformità a quanto previsto al successivo articolo 12.

9. I Soggetti Rilevanti MAR e TUF sono tenuti a:

(a) restituire tempestivamente al Soggetto Preposto una copia della comunicazione ricevuta ai sensi del precedente paragrafo 11.4, lett. d), sottoscritta in segno di ricevuta e presa visione della comunicazione medesima, della Procedura e dei relativi Allegati;

(b) comunicare per iscritto tempestivamente al Soggetto Preposto la Lista delle Persone a loro Strettamente Legate MAR e/o TUF con i relativi dati identificativi, nonché ogni successivo aggiornamento dei nominativi e dei dati precedentemente comunicati e ogni nuovo nominativo da includere nell'Elenco;

(c) notificare alle Persone Strettamente Legate TUF e MAR gli obblighi loro spettanti ai sensi della Procedura e della Normativa *Internal Dealing*.

10. Il Soggetto Preposto non potrà essere ritenuto responsabile degli inadempimenti agli obblighi di informativa posti a carico della Società derivanti da omessa, non corretta o ritardata comunicazione da parte dei Soggetti Rilevanti MAR e TUF o delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR e TUF.

11. Ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità relativi o connessi al rispetto della Procedura da parte delle Persone Strettamente Legate al Soggetto Rilevante MAR o TUF, incluse le relative responsabilità, restano esclusivamente di competenza e/o a carico di ciascun Soggetto Rilevante interessato.

Articolo 12 - Modalità di effettuazione delle comunicazioni al Soggetto Preposto

1. Le comunicazioni al Soggetto Preposto effettuate ai sensi e per gli effetti della presente Procedura sono dirette all'attenzione della Dott.ssa Nicoletta Garzoni, come segue:

- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: Via Bombrini 13/3 – 16149 Genova; o
- via posta elettronica certificata all'indirizzo: circle@pec.circletouch.eu

e anticipate via posta elettronica all'indirizzo: ir@circletouch.eu

2. Quanto al Modello di Notifica MAR/TUF, questo - debitamente compilato secondo le istruzioni ivi contenute - deve essere trasmesso al Soggetto Preposto con le seguenti modalità:

- via posta elettronica certificata all'indirizzo: circle@pec.circletouch.eu;

e anticipate via posta elettronica all'indirizzo: ir@circletouch.eu

3. Nell'ipotesi in cui nella stessa giornata siano compiute più Operazioni Rilevanti MAR/TUF riferibili allo stesso Soggetto Rilevante MAR/TUF o alla stessa Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante MAR/TUF, il soggetto interessato dovrà effettuare un'unica comunicazione mediante invio del Modello di Notifica MAR/TUF contenente il riepilogo di tutte le Operazioni Rilevanti MAR/TUF. Nel caso di più Operazioni Rilevanti MAR/TUF della stessa natura, relative allo stesso Strumento Finanziario, effettuate lo stesso giorno di negoziazione e nella stessa Sede di Negoziazione, o al di fuori di una Sede di Negoziazione, dovrà essere indicato nella comunicazione il volume di tutte le predette Operazioni Rilevanti MAR/TUF come un unico dato che rappresenta la somma aritmetica del volume di ciascuna Operazione Rilevanti MAR/TUF. Dovrà essere inoltre indicato il corrispondente prezzo medio ponderato per il volume delle predette Operazioni Rilevanti MAR/TUF. Nel compilare il Modello di Notifica MAR/TUF, le Operazioni Rilevanti MAR/TUF di diversa natura, quali, ad esempio, gli acquisti e le vendite, non dovranno essere aggregate, né compensate tra loro.

4. Resta inteso che la Società potrà comunicare, in ogni momento, ai Soggetti Rilevanti MAR/TUF e alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR eventuali modifiche alle modalità delle comunicazioni suindicate.

Articolo 13 - Modalità di effettuazione delle comunicazioni al pubblico e alla Consob da parte del Soggetto Preposto per conto della Società

1. Il Soggetto Preposto provvede a notificare a Consob e a pubblicare le informazioni relative alle Operazioni Rilevanti MAR/TUF comunicate dai Soggetti Rilevanti MAR/TUF e/o dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR, nei seguenti termini:

a) A Consob:

- entro 3 (tre) Giorni Lavorativi successivi al compimento dell'Operazione Rilevante MAR, se richiesto dal Soggetto Rilevante MAR o dalla Persona strettamente legata al Soggetto Rilevante MAR, a condizione che il Soggetto Preposto abbia ricevuto il "*Modulo di richiesta alla Società di adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla Procedura*" e il Modello di Notifica MAR debitamente compilati con riferimento all'Operazione Rilevante MAR entro il Giorno Lavorativo successivo al compimento dell'Operazione Rilevante MAR;
- entro la fine del giorno di mercato aperto successivo alla ricezione, da parte del Soggetto Preposto, del "*Modulo di richiesta alla Società di adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla Procedura*" e del Modello di Notifica TUF debitamente compilati con riferimento al compimento dell'Operazione Rilevante TUF, a condizione che – previo accordo con la Società – il Soggetto Rilevante TUF abbia trasmesso al Soggetto Preposto i predetti documenti entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l'Operazione Rilevante TUF.

b) Al pubblico:

- se si tratta di Operazione Rilevante MAR: entro 3 (tre) Giorni Lavorativi successivi al compimento della medesima;
- se si tratta di Operazione Rilevante TUF: entro la fine del giorno di mercato aperto successivo alla ricezione del "*Modulo di richiesta alla Società di adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla Procedura*" e del Modello di Notifica TUF, a condizione che – previo accordo con la Società – il Soggetto Rilevante TUF abbia trasmesso al

Soggetto Preposto i predetti documenti entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l'Operazione Rilevante TUF.

2. Il Soggetto Preposto provvede alle comunicazioni alla Consob e al pubblico delle Operazioni Rilevanti MAR/TUF ai sensi del precedente comma 1, previa formale autorizzazione da parte dell'Amministratore Delegato, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tramite: (a) invio del Modello di Notifica MAR/TUF mediante (i) il sistema telematico "SDIR-NIS" e (ii) con le eventuali ulteriori modalità stabilite dalla Consob; e (b) pubblicazione del predetto Modello di Notifica MAR/TUF sul sito internet della Società, nell'apposita sezione dedicata denominata "*internal dealing*" accessibile al seguente indirizzo: <http://www.circletouch.eu>.

Articolo 14 – Comunicazione della Procedura alle Persone Rilevanti MAR e TUF

1. La Società, tramite il Soggetto Preposto, è tenuta a informare i Soggetti Rilevanti MAR e TUF, con le modalità previste dal presente articolo, dell'adozione della Procedura, nonché dei conseguenti obblighi sugli stessi gravanti ai sensi della Procedura e della normativa *pro-tempore* applicabile in materia di *internal dealing*.

2. In particolare, il Soggetto Preposto è tenuto a consegnare tempestivamente ai Soggetti Rilevanti MAR e TUF o a inviare ai medesimi - tramite raccomandata con avviso di ricevimento, anticipata via posta elettronica, ovvero tramite posta elettronica certificata ovvero tramite posta elettronica - la Lettera di Trasmissione, mediante la quale viene fornita informativa ai Soggetti Rilevanti MAR/TUF in merito – tra l'altro – all'adozione della Procedura, all'iscrizione di tali soggetti nella Lista dei Soggetti Rilevanti MAR/TUF e ai conseguenti obblighi giuridici e regolamentari derivanti dalla MAR/TUF, dalla relativa disciplina di attuazione e dalla Procedura, nonché alle sanzioni applicabili in caso di loro violazione. Alla Lettera di Trasmissione è allegata, tra l'altro, copia della presente Procedura. I Soggetti Rilevanti MAR/TUF, entro e non oltre 3 (tre) Giorni Lavorativi dal ricevimento della Lettera di Trasmissione, sono tenuti a consegnare al Soggetto Preposto – secondo le modalità indicate nel precedente articolo 12 – la Lettera di Accettazione sottoscritta dal Soggetto Rilevante MAR/TUF interessato, unitamente alla Lista delle Persone Strettamente Legate allo stesso, in segno di integrale accettazione della Procedura. Detta documentazione verrà conservata a cura del Soggetto Preposto nell'archivio di cui all'articolo 11.4(f).

3. In sede di prima applicazione della Procedura, i termini stabiliti dall'articolo 2 per gli adempimenti a carico del Soggetto Preposto decorrono dalla data di entrata in vigore della Procedura, con riferimento ai Soggetti Rilevanti già in carica o in servizio a tale data.

Articolo 15 - Trattamento dei dati personali

1. All'atto del ricevimento della Procedura ai sensi del precedente paragrafo 14.2, i Soggetti Rilevanti MAR e TUF sono tenuti a sottoscrivere l'informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al modello all'Allegato E.

2. Per le finalità di cui alla Procedura, la Società può essere tenuta a trattare determinati dati personali dei Soggetti Rilevanti MAR e TUF e delle Persone Strettamente Legate ad essi riconducibili. I dati personali di cui la Società verrà a conoscenza per effetto delle comunicazioni ricevute saranno oggetto di trattamento in applicazione della Procedura, anche per il tramite di soggetti terzi, al solo fine di adempiere alla Normativa *Internal Dealing*.

La Società, pertanto, è tenuta, direttamente o per il tramite di altri soggetti, a trasmettere ai Soggetti Rilevanti MAR e TUF e alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, di cui all'Allegato E alla presente Procedura, ai sensi e nei termini della normativa sul trattamento dei dati personali *pro tempore* vigente.

3. L'eventuale rifiuto, da parte dei Soggetti Rilevanti MAR e TUF, di comunicare i dati personali delle Persone ad essi Strettamente Legate comporterebbe l'impossibilità della Società di adempiere agli obblighi previsti dalla Normativa *Internal Dealing* e potrà giustificare l'erogazione delle sanzioni previste.

Articolo 16 - Efficacia e sanzioni

1. Ai sensi della Normativa *Internal Dealing*, il mancato rispetto da parte dei Soggetti Rilevanti MAR e TUF delle prescrizioni oggetto della Procedura può comportare la violazione degli obblighi gravanti sulla Società e, segnatamente, l'applicazione nei confronti della Società delle sanzioni ai sensi della normativa vigente.

2. Laddove, a causa del mancato rispetto da parte dei Soggetti Rilevanti MAR e TUF delle prescrizioni contenute nella Procedura, alla Società sia contestata la violazione della Normativa *Internal Dealing* o delle altre disposizioni di legge o regolamentari applicabili (ciascuna una "Violazione"), la Società medesima si riserva di agire nei confronti dei Soggetti Rilevanti MAR e TUF responsabili per essere tenuta manlevata ed indenne, nella massima misura permessa dalla legge, da ogni e qualsiasi costo, spesa, onere o passività nascente da o comunque connessa a tali Violazioni, nonché per essere risarcita di ogni e qualsiasi maggior danno.

3. L'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti nell'ipotesi di infrazioni alla Procedura è il Consiglio di Amministrazione della Società.

4. Qualora a compiere una Violazione ai sensi della Procedura:

(a) sia uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'amministratore interessato non potrà partecipare alla deliberazione volta ad accertare la sussistenza e la portata della Violazione nonché l'adozione delle conseguenti iniziative;

(b) sia la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti è il Collegio Sindacale;

(c) sia un Soggetto Rilevante che sia anche dipendente della Società, l'infrazione può dar luogo ai provvedimenti disciplinari irrogabili ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro ad essi applicabili e, nei casi più gravi, a licenziamento.

Articolo 17 - Disposizioni finali

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o l'Amministratore Delegato introducono nel presente documento e nei relativi allegati le modificazioni e gli aggiornamenti resi necessari da mutamenti che dovessero intervenire nelle disposizioni organizzative interne e/o normative e/o regolamentari di riferimento nonché nell'assetto organizzativo delle società del Gruppo.

2. In particolare, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o l'Amministratore Delegato della Società sono delegati ad apportare al presente documento e ai relativi allegati tutte le modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie e/o opportune in conseguenza (i) dell'emanazione di ulteriori atti normativi e/o orientamenti interpretativi a livello europeo, connessi

o comunque relativi al Regolamento e alle relative disposizioni di attuazione; (ii) dell'emanazione di disposizioni normative/regolamentari da parte del Legislatore italiano e/o della Consob, volte a recepire previsioni di livello europeo contenute nel Regolamento o comunque connesse o relative a quest'ultimo, e/o a coordinare tali previsioni con il quadro normativo e regolamentare italiano; (iii) della pubblicazione di eventuali orientamenti interpretativi da parte della Consob e/o di altre Autorità competenti connessi o comunque relativi al Regolamento e/o (iv) delle *best practice* che si dovessero creare in sede di recepimento del Regolamento e delle relative disposizioni di attuazione.

3. Per tutto quanto non espressamente stabilito nella presente Procedura, si applicano le disposizioni normative, anche regolamentari, tempo per tempo vigenti in materia di *internal dealing*.

Allegati:

Allegato A: Modello Lettera di Trasmissione.

Allegato B: Modello Lettera di Accettazione.

Allegato C: Modello di Notifica MAR.

Allegato D: Modello di Notifica TUF.

Allegato E: Informativa Trattamento Dati Personali.

Allegato A

Modello Lettera di Trasmissione

Egregio Sig. [●]

[indirizzo]

[indicare una delle modalità di consegna/trasmissione di cui all'articolo 14.2 della Procedura]

Oggetto: Lettera di Trasmissione ai sensi della procedura per l'adempimento degli obblighi in materia di *Internal Dealing*

Con la presente, Le comuniciamo che, in data _____, è stata adottata da Circle S.p.A. (la "**Società**") la "Procedura per l'adempimento degli obblighi in materia di *Internal Dealing*" (la "**Procedura**") in attuazione della disciplina contenuta nell'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (Market Abuse Regulation – "**MAR**"), integrato dagli articoli 7 e ss. del Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione Europea del 17 dicembre 2015 e dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione Europea del 10 marzo 2016, nonché nell'articolo 114, comma 7, del D. Lgs. n. 58/1998 ("**TUF**") e negli articoli 152 sexies e ss. del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.

La Procedura è in vigore dal _____ e copia della stessa è allegata alla presente sub Allegato (1). Le definizioni contenute nella Procedura si intendono quivi integralmente richiamate, salvo ove diversamente indicato.

Con la presente, Le comuniciamo la Sua iscrizione in qualità di [Soggetto Rilevante MAR]/[Soggetto Rilevante TUF] all'interno della [Lista dei Soggetti Rilevanti MAR]/[Lista dei Soggetti Rilevanti TUF] tenuta dalla Società ai sensi della Procedura. In qualità di [Soggetto Rilevante MAR]/[Soggetto Rilevante TUF], è pertanto obbligato al rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di *internal dealing* e nella Procedura.

Le ricordiamo che, ai sensi della Procedura, potrà richiedere alla Società di effettuare in Sua vece le comunicazioni dovute ai sensi della predetta normativa. A tal fine, La preghiamo di volere inviare – nei tempi e secondo le modalità indicate negli articoli 4 e 8 della Procedura – il "*Modulo di richiesta alla Società di adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla Procedura*" allegato alla presente sub Allegato (2) e il Modello di Notifica [MAR]/[TUF] (che costituisce un allegato della Procedura), da Lei debitamente compilati e sottoscritti. Una volta ricevuti da parte della Società i predetti documenti, si intenderà perfezionato l'accordo con la Società medesima affinché quest'ultima provveda per Suo conto - nei termini e alle condizioni meglio specificate nella Procedura - ad effettuare le comunicazioni relative all'Operazione Rilevante [MAR]/[TUF] descritta nel Modello di Notifica [MAR]/[TUF].

La invitiamo altresì a prendere visione della normativa relativa agli obblighi giuridici e regolamentari in materia di *internal dealing* derivanti dalla MAR e dalla relativa disciplina di attuazione nonché dalla normativa interna (TUF e Regolamento Emittenti) e dalla Procedura; tale normativa risulta di facile accesso sul sito internet della Consob all'indirizzo www.consob.it. La informiamo, inoltre, che, in virtù del ruolo da Lei ricoperto, è tenuto ad un obbligo di riservatezza in merito alle informazioni

privilegiate di cui venga a conoscenza nell'esercizio della Sua attività e che è soggetto al divieto di abuso di informazioni privilegiate.

Ai fini dell'accettazione integrale di quanto precede, La preghiamo di farci pervenire, entro e non oltre 3 Giorni Lavorativi dal ricevimento della presente comunicazione, con le modalità indicate all'articolo 12 della Procedura, la Lettera di Accettazione (che costituisce allegato alla Procedura) debitamente compilata in tutti i suoi allegati e sottoscritta – da parte della Società – dei dati richiesti ai sensi della Procedura. Con particolare riferimento alla suddetta Lettera di Accettazione, Le anticipiamo che la stessa prevede la comunicazione, da parte Sua alla Società, secondo le modalità ivi indicate, della Lista delle Persone a lei Strettamente Legate (come definite nella Procedura) nonché di qualsivoglia successiva variazione che dovesse concernere i dati contenuti in tale Lista.

Precisiamo tuttavia che la Procedura sarà dotata di efficacia cogente nei Suoi confronti ancorché Lei non dovesse provvedere a trasmettere alla Società la Lettera di Accettazione secondo quanto previsto nella Procedura medesima.

Come stabilito dall'articolo 11 della Procedura, la Società ha individuato il Soggetto Preposto nel Responsabile dell'Ufficio Legale e Societario. Per qualsiasi chiarimento e/o informazione relativi alla presente Lettera di Trasmissione e ai suoi allegati è possibile rivolgersi al Soggetto Preposto, con le modalità di cui all'articolo 12 della Procedura.

Cordiali saluti,

[luogo, data]

Circle S.p.A.

_____ [●]

(in qualità di Soggetto Preposto)

Allegati:

Allegato (1): Copia della Procedura

Allegato (2): Modulo di richiesta alla Società di adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla Procedura

Allegato (1):

Copia della Procedura

[●]

[SU CARTA INTESTATA DELLA SOCIETÀ]

ALLEGATO (2)

**MODULO DI RICHIESTA ALLA SOCIETÀ DI ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PREVISTI
DALLA PROCEDURA**

* * *

[Luogo e data]

Il/La sottoscritto/a [●], nato/a a [●], residente in [●], Via [●], nella propria qualità di [●]¹

CHIEDE

a Circle S.p.A. (la “**Società**”) di adempiere, in sua vece, agli obblighi di comunicazione previsti dal Regolamento UE n. 596/2014 e dalla normativa interna vigente in materia di *internal dealing* nonché dalla “*Procedura per l’adempimento degli obblighi in materia di Internal Dealing*” adottata dalla medesima Società (la “**Procedura**”), di cui dichiara di conoscere integralmente il contenuto, con riferimento all’Operazione Rilevante [MAR]/[TUF] descritta nel [Modello di Notifica MAR]/[Modello di Notifica TUF] debitamente compilato e trasmesso contestualmente alla presente in conformità all’articolo 4/8 della Procedura.

Il/La sottoscritto/sottoscritta si impegna altresì a tenere indenne la Società da ogni conseguenza pregiudizievole che alla stessa dovesse derivare dalla mancata, ritardata o inesatta osservanza da parte Sua degli obblighi previsti dalla Procedura.

Il/La sottoscritto/sottoscritta prende atto ed accetta che i propri dati personali e i dati personali delle Persone Strettamente Legate agli stessi, così come definite nella Procedura, comunicati ai sensi della Procedura alla Società, verranno trattati da quest’ultima ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003, così come successivamente modificato ed integrato anche in conseguenza dell’entrata in vigore del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 101/2018, ed in conformità a quanto indicato all’informativa sul trattamento dei dati personali fornitami dalla Società, anche ai fini delle comunicazioni a Consob e dell’inserimento, anche per sintesi, nei documenti contabili della Società, in applicazione delle vigenti normative.

Firma _____

Allegato: [Modello di Notifica MAR] / [Modello di Notifica TUF] debitamente compilato

¹ Specificare se si tratta di (i) Soggetto Rilevante MAR, (ii) Persona strettamente legata a Soggetto Rilevante MAR (con indicazione del nominativo del Soggetto Rilevante MAR), o (iii) Soggetto Rilevante TUF.

ALLEGATO B
MODELLO LETTERA DI ACCETTAZIONE

* * *

Spettabile

Circle S.p.A.

Via Moncenisio n. 75

20089 – Rozzano (MI)

Alla cortese attenzione del Soggetto Preposto

[indicare una delle modalità di trasmissione della presente lettera ai sensi dell'articolo 14.2 della Procedura]

Il sottoscritto/La sottoscritta _____,

- preso atto di essere stato/a inserito/a nella Lista dei Soggetti Rilevanti [MAR]/[TUF] di cui alla "Procedura per l'adempimento degli obblighi in materia di Internal Dealing" (la "**Procedura**") adottata da Circle S.p.A. (la "**Società**") a norma dell'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (*Market Abuse Regulation*) ("**MAR**"), integrato dagli articoli 7 e ss. del Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione Europea del 17 dicembre 2015 e dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione Europea del 10 marzo 2016 nonché dell'articolo 114, comma 7, del D. Lgs. n. 58/1998 ("**TUF**") e degli articoli 152 sexies e ss. del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche;
- attestando di avere ricevuto la Lettera di Trasmissione, comprensiva di una copia della Procedura, di cui dichiara di avere letto e compreso le disposizioni;
- consapevole degli obblighi giuridici posti a suo carico dalla Procedura e dalle sopra richiamate disposizioni di legge e di regolamento, nonché delle sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi medesimi;

TUTTO CIÒ PREMESSO

(i) dichiara di conoscere e accettare il contenuto della Lettera di Trasmissione e della Procedura e di impegnarsi, per quanto di propria competenza, alla osservanza di quanto ivi prescritto. Una copia della Procedura siglata in ogni sua pagina in segno di integrale accettazione è allegata alla presente Lettera di Accettazione sub Allegato (1);

(ii) indica i seguenti recapiti personali agli effetti della Procedura: n. tel. _____, n. fax _____, indirizzo di posta elettronica _____ e indirizzo di posta elettronica certificata _____;

(iii) indica i nominativi delle Persone a sé Strettamente Legate (come individuate ai sensi della Procedura), trasmettendo alla Società – contestualmente alla presente Lettera di Accettazione – l'Allegato (2) debitamente compilato, impegnandosi altresì a comunicare tempestivamente alla medesima Società, secondo le modalità indicate all'articolo 12 della Procedura, ogni successiva variazione che dovesse concernere i dati contenuti nel predetto Allegato (2);

(iv) si impegna a rendere edotte per iscritto le Persone a sé strettamente legate circa gli obblighi di comunicazione esistenti a loro carico in materia di *internal dealing* ai sensi della normativa, anche regolamentare, vigente e della Procedura, conservando copia della relativa notifica ed esibendo la stessa a semplice richiesta scritta della Società e/o delle autorità competenti (tale notifica conterrà, tra l'altro, l'informativa circa le modalità e le tempistiche di comunicazione alla Società, a Consob e al mercato delle Operazioni Rilevanti [MAR]/[TUF] compiute direttamente o per conto di tali Persone strettamente legate nonché l'informativa circa il trattamento dei rispettivi dati personali da parte della Società in qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali);

(iv) si impegna a comunicare al Soggetto Preposto le Operazioni Rilevanti [MAR]/[TUF] compiute direttamente o per proprio conto [in caso di Soggetto Rilevante TUF: nonché dalle Persone a sé strettamente legate] con le modalità e nei termini di cui alla Procedura;

(v) ove volesse richiedere alla Società di adempiere per proprio conto alle comunicazioni in materia di *internal dealing*, si impegna a trasmettere alla stessa, secondo i termini e le modalità indicate nella Procedura, il "Modulo di richiesta alla Società di adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla Procedura" (che costituisce allegato alla Lettera di Trasmissione) nonché il Modello di Notifica [MAR]/[TUF], debitamente compilati e sottoscritti;

(vi) dichiara, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 così come successivamente modificato ed integrato anche in conseguenza dell'entrata in vigore del Regolamento UE 679/2016 e dal D.Lgs. 101/2018, di essere stato debitamente informato da parte della Società in relazione al trattamento dei dati personali contenuti nella presente Lettera di Accettazione da parte della Società medesima, per le finalità di cui alla Procedura ed in conformità a quanto indicato all'informativa sul trattamento dei dati personali della Società, impegnandosi altresì a fare quanto in proprio potere affinché le Persone a sé strettamente legate siano rese edotte delle modalità e finalità del trattamento dei rispettivi dati personali per le finalità di cui alla Procedura ed in conformità all'informativa sul trattamento dei dati personali della Società.

Allegati:

Allegato (1) - Copia della Procedura siglata in ogni sua pagina in segno di integrale accettazione.

Allegato (2) - Lista delle Persone a sé strettamente legate

(luogo e data)

(firma)

Allegato (1)

Copia della Procedura siglata in ogni sua pagina in segno di integrale accettazione.

[●]

Allegato (2)

Lista delle Persone a sé strettamente legate

AUTOCERTIFICAZIONE

Dichiarazione – sotto la propria responsabilità e ai sensi di cui agli artt. 46 e 47 DPR N. 445/2000 – in merito ai dati/rapporti afferenti la sfera del [Soggetto Rilevante MAR]/[Soggetto Rilevante TUF] (o comunque a diretta conoscenza dello stesso) relativi ai soggetti da considerarsi “Persone strettamente legate” ai sensi [dell’art. 3 del Regolamento UE n. 596/2014]/[dell’art. 152-sexies, lettera d), del Regolamento Emittenti].

Per i suddetti dati/rapporti di cui il [Soggetto Rilevante MAR]/[Soggetto Rilevante TUF] non è a diretta conoscenza e per i quali lo stesso funge da semplice dichiarante di informazioni fornite da terzi (e come tali non direttamente verificabili e non rientranti nelle fattispecie di cui al DPR n. 445/2000), il soggetto segnali (con “asterisco” apposto accanto al singolo dato/rapporto) la ricorrenza di tale circostanza.

DATI ANAGRAFICI DEL [SOGETTO RILEVANTE MAR]/[SOGETTO RILEVANTE TUF]			
La Sottoscritta/il Sottoscritto	Cognome e Nome		
Residenza (CAP, Località, Provincia, Indirizzo)		Codice Fiscale	
Comune, Provincia e data di nascita		Sesso	Cittadinanza
in qualità di:			

DICHIARA

1) di controllare (direttamente, indirettamente o congiuntamente) le sotto elencate Persone Giuridiche (indicare anche le Persone Giuridiche costituite a proprio beneficio o i cui interesse economici siano sostanzialmente equivalenti ai propri interessi):

Società/Ente	D-I-C	1	2	3	P. IVA/CODICE FISCALE

D = Controllo diretto; I = Controllo Indiretto; C = Controllo Congiunto

1 = percentuale di controllo; 2 = F/NF (finanziaria/Non finanziaria); 3 = Società quotata sì/no

2) di essere titolare (da solo o congiuntamente con Persone a sé strettamente legate) della funzione di amministrazione, controllo o direzione delle seguenti persone giuridiche, società di persone e trust:

Società/Ente	Funzione	P. IVA/CODICE FISCALE

DICHIARA INOLTRE

1) che le **Persone a sé strettamente legate** sono:

PR	Cognome e nome/Denominazione	Tipo di legame	P. IVA/CODICE FISCALE

2) che le **Persone a sé strettamente legate** controllano (direttamente, indirettamente o congiuntamente) le sotto elencate Persone Giuridiche (indicare anche le Persone Giuridiche costituite a loro beneficio o i cui interesse economici siano sostanzialmente equivalenti ai loro interessi):

Società/Ente	D-I-C	1	2	3	P. IVA/CODICE FISCALE	STRETTO FAMILIARE DI

D = Controllo diretto; I = Controllo Indiretto; C = Controllo Congiunto

1 = percentuale di controllo; 2 = F/NF (finanziaria/Non finanziaria); 3 = Società quotata sì/no

3) e che le **Persone a sé strettamente legate** sono titolari (da soli o congiuntamente con il Soggetto Rilevante MAR/Soggetto Rilevante TUF o altre Persone strettamente legate) della funzione di amministrazione, controllo o direzione delle seguenti persone giuridiche, società di persone e trust:

Società/Ente	Funzione	P. IVA/CODICE FISCALE	STRETTO FAMILIARE DI

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità civili e penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione che dovesse nel prosieguo intervenire rispetto a quanto dichiarato. Dichiara inoltre di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), così come successivamente modificato ed integrato anche in conseguenza dell'entrata in vigore del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 101/2018.

(Data)

(Firma)

ALLEGATO C
MODELLO DI NOTIFICA MAR

1.	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata	
a)	Nome	[Per le persone fisiche: nome e cognome.] [Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]
2.	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica	[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.] [Per le persone strettamente associate, <ul style="list-style-type: none"> • indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; • nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]
b)	Notifica iniziale/modifica	[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]
3.	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta	
a)	Nome	[Nome completo dell'entità]
b)	LEI	[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442]
4.	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento	[Indicare la natura dello strumento: un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;

	Codice di identificazione	<p>una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione.</p> <p>Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>				
b)	Natura dell'operazione	<p>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.</p> <p>A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]</p>				
c)	Prezzo/i e volume/i	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Prezzo/i</th> <th>Volume/i</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</p> <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>	Prezzo/i	Volume/i		
Prezzo/i	Volume/i					
d)	<p>Informazioni aggregate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Volume aggregato 	<p>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</p>				

	<ul style="list-style-type: none"> • Prezzo 	<ul style="list-style-type: none"> • si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione; • sono della stessa natura; • sono effettuate lo stesso giorno e • sono effettuate nello stesso luogo. <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessario, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p> <p>[Informazioni sui prezzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; • nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessario, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>
e)	Data dell'operazione	[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]
f)	Luogo dell'operazione	[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se

		l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]
--	--	---

ALLEGATO D
MODELLO DI NOTIFICA TUF

1.	Dati relativi al soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento o che controlla l'emittente quotato o alla persona strettamente legata	
a) ¹	Nome	[Per le persone fisiche: nome e cognome.] [Per le persone giuridiche: denominazione.]
2.	Motivo della notifica	
a)	Motivo della notifica	<p>Soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento dell'emittente quotato: <input type="checkbox"/></p> <p>Soggetto che controlla l'emittente quotato: <input type="checkbox"/></p> <p>-----</p> <p>Soggetto strettamente legato <input type="checkbox"/></p> <p>Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a:</p> <p>Per le persone fisiche:</p> <p>Nome:</p> <p>Cognome:</p> <p>Per le persone giuridiche:</p> <p>Denominazione:</p>
b) ²	Notifica iniziale/modifica	<p>Notifica iniziale: <input type="checkbox"/></p> <p>Modifica della precedente notifica</p> <p>Motivo della modifica:</p>
3.	Dati relativi all'emittente	
a) ³	Nome	

¹ Dati relativi al soggetto che effettua l'operazione

[Per le persone fisiche: nome e cognome]

[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]

² [Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica]

³ [Nome completo dell'entità]

b) ⁴	LEI		
4.	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate		
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione		
b) ⁵	Natura dell'operazione		
c) ⁶	Prezzo/i e volume/i	Prezzo/i	Volume/i
d) ⁷	Data dell'operazione		
e)	Luogo dell'operazione	Nome della sede di negoziazione: Codice di identificazione: "Al di fuori di una sede di negoziazione": <input type="text"/>	

⁴ [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442]

⁵ [Acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio].

⁶ [Se più operazioni della stessa natura vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in forma aggregata il volume complessivo e il prezzo medio ponderato di dette operazioni].

⁷ [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC].

ALLEGATO E
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI

* * *

La presente informativa viene resa in relazione al trattamento dei dati personali trasmessi ai sensi della Procedura (i “Dati”).

1. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è Circle S.p.A., con sede legale in Rozzano (MI), via Moncenisio 75, Registro Imprese di Milano, Codice fiscale e Partita IVA 07869320965 (il “Titolare”).

2. Dati raccolti

I Dati comprendono i dati personali dei Soggetti Rilevanti, necessari per l’iscrizione nell’Elenco dei Soggetti Rilevanti.

I Dati comprendono altresì, ove comunicati, i dati personali delle Persone a Lei Strettamente Legate, necessari per l’iscrizione nell’Elenco delle Persone Strettamente Legate. Con la sottoscrizione della presente Lei dichiara di aver fornito alle Persone a Lei Strettamente Legate l’informativa relativa al trattamento per il quale gli stessi vengono conferiti.

3. Finalità e base giuridica del trattamento

I Dati saranno trattati al fine di:

(1) adempiere gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di diffusione dell’informativa price sensitive, di internal dealing e di informazione societaria previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, dal Regolamento (UE) 596/2014 e dalle disposizioni di legge e regolamentari (anche europee) pro-tempore applicabili;

(2) adempiere gli obblighi imposti da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo;

(3) far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, anche da parte di un terzo.

La base giuridica del trattamento dei Dati risiede nella necessità di adempiere ad obblighi di legge e/o regolamentari cui è soggetto il Titolare.

Il conferimento dei Dati per tale finalità è obbligatorio e necessario. L’eventuale rifiuto, parziale o totale, di conferire i Dati comporterà l’impossibilità, per il Titolare di adempiere gli obblighi previsti dalla Procedura e dalle suddette disposizioni normative, e potrà giustificare l’erogazione delle sanzioni previste.

4. Periodo di conservazione dei Dati

I Dati sono trattati per il solo tempo strettamente necessario a conseguire le finalità per cui sono stati raccolti e, in ogni caso, per il periodo richiesto dalle predette disposizioni normative.

5. Comunicazione (destinatari) dei Dati

I Dati saranno trattati da dipendenti e/o collaboratori del Titolare, preposti alle aree competenti, debitamente designati quali persone autorizzate al trattamento.

Inoltre, laddove necessario per l'adempimento alle predette finalità, terzi destinatari dei Dati, debitamente designati quali responsabili del trattamento o in qualità di titolari autonomi, appartengono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti categorie:

- a. soggetti che svolgono, per conto o in favore del Titolare, i compiti di assistenza professionale/consulenza, in particolare consulenti legali;
- b. manutentori esterni del sistema informativo e/o dei software in uso da parte del Titolare, in caso di loro guasti o problemi alla sicurezza dei trattamenti;
- c. Istituzioni Pubbliche;
- d. Autorità regolatorie.

6. Trasferimento dei Dati in paesi terzi

I Dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione europea.

7. Diffusione dei Dati

I Dati, per la finalità di cui al precedente paragrafo 3, potranno essere diffusi affinché il Titolare possa di adempiere agli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di diffusione dell'informativa price sensitive, di internal dealing e di informazione societaria, alla quale lo stesso è soggetto.

8. I Suoi diritti

Lei ha il diritto di:

- a. ottenere conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano;
- b. conoscere le finalità del trattamento, i destinatari, il periodo di conservazione;
- c. ottenere la rettifica, la cancellazione o, ove applicabile, la limitazione del trattamento;
- d. opporsi al trattamento;
- e. ove applicabile, ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali forniti al Titolare, nonché trasmettere i medesimi a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare
- f. proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

I diritti di cui alle lettere a.- e. potranno essere esercitati in ogni momento, mediante semplice richiesta al Titolare, da trasmettere:

- via e-mail, all'indirizzo ir@circletouch.eu;

oppure - via posta ordinaria, all'indirizzo: Via Bombrini 13/3 – 16149 Genova, all'attenzione della Dott.ssa Nicoletta Garzoni.

Luogo e data,

Firma _____